



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVEDIMENTI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E DELL'ELENCO DA RICOMPREDERE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.	<i>Nr. Progr.</i>	2
	<i>Data</i>	07/01/2020
	<i>Seduta NR.</i>	1

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno SETTE del mese di GENNAIO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVEDIMENTI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E DELL'ELENCO DA RICOMPREDERE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- Il D.Lgs 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed, in particolare l'art. 147 quater a disciplina dei controlli sulle società partecipate non quotate;

- il D.Lgs 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ed in particolare:

A) l'art. 11 comma 1 il quale prevede che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati: a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico; c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter";

B) l'art. 11 bis che recita "1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione";

C) l'art. 11 quater che sancisce: "1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o

dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. 2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante. 3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali. 4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari”;

D) l'art. 11 quinquies “1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. 2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali. 3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione”;

E) l'allegato n. 4/4 al D.lgs 118/2011 in merito al “ principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” così come modificato ed integrato dal DM 11 agosto 2017;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 18/12/2019 avente per oggetto “Piano razionalizzazione delle partecipate ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.”;

RILEVATO CHE:

- il premesso “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, al paragrafo 3 relativo alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo considerato, prevede che vengano predisposti due distinti elenchi – oggetto, anche con riferimento a loro aggiornamenti, di approvazione da parte della Giunta Comunale – concernenti:

- ELENCO 1: gli enti, le aziende e le società che compongono il cosiddetto “gruppo amministrazione pubblica”, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- ELENCO 2: gli enti, le aziende e le società del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

- il “gruppo amministrazione pubblica” risulta costituito da:

- 1) organismi strumentali, costituiti da eventuali articolazioni organizzative della capogruppo;
- 2) enti strumentali intesi come soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. Suddivisi in enti strumentali controllati e partecipati.

2.1 enti strumentali controllati: costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le

politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori la quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);

2.2) enti strumentali partecipati, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2;

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali) o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione;

3.1) società controllate, nei cui confronti la capogruppo ha: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria, b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);

4) società partecipate, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

5) società partecipate, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione;

VERIFICATO che sempre in ordine agli aspetti di definizione del "gruppo amministrazione pubblica" e con riferimento al citato "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato":

- è rilevante il controllo - che può essere di "diritto", di "fatto" e "contrattuale" – anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate;
- in fase di prima applicazione non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- enti e società del "gruppo amministrazione pubblica" possono non essere ricompresi nel perimetro di consolidamento del bilancio in considerazione dell'irrelevanza, cioè nel caso in cui i rispettivi bilanci presentino una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo, con specifico riferimento al totale

Dell'attivo, al patrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici. In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Dato atto che a decorrere dall'esercizio 2018 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipate dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo a prescindere dalla quota di partecipazione.

Evidenziato che, in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e quindi non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione in Enti/società inferiore all'1% del capitale della società partecipata;

Tenuto conto che il Comune di Busto Garolfo detiene partecipazioni nei seguenti organismi:

organismo partecipato	Quota di partecipazione %	Modalità partecipaz.	Tipologia organismo
Ats	7,69	diretta	Soc. responsab. Limitata
Cap Holding	0,307	diretta	Società per azioni
Euroimpresa Legnano in Liquidazione	1,608	diretta	Scarl
Culture socialità biblioteche network operativo – C.S.B.N.O.	1,73	diretta	Azienda speciale Consortile
Azienda Farmaceutica Municipalizzata	100	diretta	Azienda speciale

Fondaz. Il Cerchio onlus	75	diretta	Fondazione
Consorzio dei Comuni Dei Navigli	5,00 8,27 quota di gestione	diretta	Consorzio
Consorzio Energia Veneto	0,08	diretta	Consorzio
Azienda sociale del Legnanese	8,12	diretta	Azienda speciale Consortile
Amiacque	0,3072	indiretta	Soc. responsab. Limitata
Rocca Brivio Sforza srl in liquidazione	0,1567	indiretta	Soc. responsab. Limitata
Pavia Acque	0,031	indiretta	Scarl

Rilevato che sulla base delle disposizioni sopra richiamate sono da ricomprendere nel gruppo dell'Amministrazione pubblica gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati o partecipati, le società controllate e le società partecipate a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi locali;

Dato che non rientrano a far parte del gruppo per la definizione di cui al par. 2 del principio contabile le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale.

Dato atto che pertanto non rientrano a far parte del Gruppo amministrazione pubblica Comune di Busto Garolfo le seguenti partecipazioni, dirette ed indirette, in quanto trattasi di società miste a partecipazione pubblica di maggioranza e/o di società totalmente pubbliche senza affidamenti diretti:

- EUROIMPRESA LEGNANO scarl in liquidazione (mista senza affidamenti diretti);
- Rocca Brivio Sforza in liquidazione (mista senza affidamenti diretti)
- Pavia Acque scarl (totalmente pubblica senza affidamenti diretti)

Esaminato l'elenco ed individuato sulla base dei criteri stabiliti al punto 2 del principio contabile concernente il bilancio consolidato l'elenco degli Enti/società che compongono il "Gruppo Amministrazione pubblica Comune di Busto Garolfo" così composto:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PARTECIPAZIONI DIRETTE		
Organismo partecipato	Quota partecipazione %	tipologia
ATS SRL	7,69	Società partecipata
CAP HOLDING SPA	0,307	Società partecipata
C.S.B.N.O.	1,73	Ente strumentale
AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA	100	Ente strumentale
FONDAZIONE IL CERCHIO	75	Ente strumentale
CONSORZIO COMUNI DEI NAVIGLI	5,00 8,27 quota di gestione	Ente strumentale
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,08	Ente strumentale
AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE	8,12	Ente strumentale
PARTECIPAZIONI INDIRETTE		
Organismo partecipato	Società controllante	Tipologia organismo
AMIAQUE SRL	CAP HOLDING 100%	Società partecipata indiretta

* limitatamente alle fondazioni, la quota di partecipazione è determinata quale rapporto fra la quota di partecipazione e fondo di dotazione.

Considerato che il Consorzio Energia Veneto presenta una quota di partecipazione irrilevante ;

RILEVATO che, al fine della definizione del perimetro di consolidamento occorre determinare la soglia di rilevanza relativa ai tre parametri indicati nella lettera a) del punto 3.1 del richiamato principio contabile ;

Considerato che alla data odierna il rendiconto 2019 del Comune di Busto Garolfo e i bilanci al 31.12.2019 degli enti, aziende e società componenti il gruppo sono ancora in fase di predisposizione e quindi non è possibile procedere all'individuazione dei componenti il gruppo da escludere per irrilevanza dei relativi bilanci ;

Considerata l'analisi dei dati del bilancio 2018, già effettuata con atto di giunta comunale n. 86 del 21.05.2019;

Ritenuto pertanto di individuare l'area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Comune di Busto Garolfo in via provvisoria come segue:

ELENCO AREA DI CONSOLIDAMENTO			
Partecipazioni dirette			
Organismo	Quota partecipazione %	tipologia	metodo
C.S.B.N.O.	1,73	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Azienda Farmaceutica Municipalizzata	100	Ente strumentale controllato	Integrale
Fondazione Il Cerchio	75	Ente strumentale partecipato	integrale
Consorzio dei Comuni dei Navigli	5,00 8,27 quota di gestione	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Cap Holding SpA	0,307	Società partecipata-capogruppo intermedio	Proporz. Bilancio consolidato Cap Holding
A.T.S.	7,69	Società partecipata	Proporzionale
Azienda Sociale del Legnanese	8,12	Ente Strumentale partecipato	Proporzionale
ELENCO AREA DI CONSOLIDAMENTO			
partecipazioni indirette			
Organismo	Quota partecipazione %	tipologia	

Amiacque srl	Cap Holding 100%	Già consolidata nel bilancio della capogruppo intermedia Cap Holding spa
--------------	------------------	--

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 25.07.2019 con la quale è stato approvato il Dup 2020/2022;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 13.12.2019 che è posticipato al 31.03.2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2020;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del d.Lgs. 267/2000;

DATO atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

1. di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali componenti del "Gruppo Comune di Busto Garolfo", oltre al Comune di Busto Garolfo, capogruppo, gli organismi partecipati, di seguito elencati:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BUSTO GAROLFO		
PARTECIPAZIONI DIRETTE		
Organismo partecipato	Quota partecipazione %	Tipologia
ATS SRL	7,69	Società partecipata
CAP HOLDING SPA	0,307	Società partecipata
C.S.B.N.O.	1,73	Ente strumentale
AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA	100	Ente strumentale
FONDAZIONE IL CERCHIO	75	Ente strumentale

CONSORZIO COMUNI DEI NAVIGLI	5,00 8,27 quota gestione	Ente strumentale
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,08	Ente strumentale
AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE	8,12	Ente strumentale
PARTECIPAZIONI INDIRETTE		
Organismo partecipato	Società controllante	Tipologia organismo
AMIAQUE SRL	CAP HOLDING 100%	Società partecipata indiretta

2. di individuare in via provvisoria altresì, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato, i componenti del “Gruppo Comune di Busto Garolfo” da ricomprendere nell’Area di Consolidamento, oltre al Comune di Busto Garolfo, capogruppo, gli organismi partecipati di seguito elencati:

ELENCO AREA DI CONSOLIDAMENTO			
Partecipazione dirette			
Organismo	Quota partecipazione %	tipologia	metodo
C.S.B.N.O.	1,73	Ente strumentale	Proporzionale
Azienda Farmaceutica Municipalizzata	100	Ente strumentale controllato	Integrale
Fondazione Il Cerchio	75	Ente strumentale partecipato	Integrale

Consorzio dei Comuni dei Navigli	5,00 8,27 quota gestione	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Cap Holding Spa	0,307	Società partecipaa-capogruppo intermedio	Proporzionale bilancio consolidato Cap Holding
A.T.S.	7,69	Società partecipata	Proporzionale
Azienda Sociale del Legnanese	8,12	Ente strumentale partecipato	Proporzionale

ELENCO AREA DI CONSOLIDAMENTO partecipazioni indirette		
Organismo	Quota partecipazione %	tipologia
Amiacque srl	Cap Holding 100%	Già consolidata nel bilancio della capogruppo intermedia Cap Holding spa

Precisando che saranno successivamente esclusi dall'area di consolidamento di cui sopra gli enti i cui bilanci al 31.12.2019 siano irrilevanti ai sensi del punto 3.1 lettera a) del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato- allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e che si adotterà apposito provvedimento di definizione del predetto perimetro;

4. di richiedere alle società di trasmettere al Comune di Busto Garolfo le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (in particolare, crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

5. di demandare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente il Comune di Busto Garolfo;

6. di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati di cui sopra.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^ comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 2 DEL 07/01/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **2** del **07/01/2020**

OGGETTO

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVEDIMENTI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E DELL'ELENCO DA RICOMPREDERE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 02/01/2020

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI
